



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TERRITORIALE ABRUZZO OVEST

Ufficio Coordinamento e attuazione pagamenti per le aree montane e di Indennità Natura 2000

BANDO PUBBLICO

P.S.R. 2014-2020 MISURA 13 sottomisura 13.1

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE ANNO 2019

(ALLEGATO A alla DPD025/ 41 del 27/02/2019)



Indice

Normativa di riferimento.....	4/5
Elementi di cui alla L.241.....	6
1. Premessa.....	7
2. Obiettivi.....	7
3. Cosa viene finanziato.....	7
4. Ambito territoriale.....	7
5. Individuazione grafica azienda.....	7
6. Condizioni ammissibilità all'aiuto.....	8
7. Entità ed intensità del premio.....	9
8. Presentazione della domanda.....	10
8.1 Termini di presentazione delle domande.....	10
8.2 Modifica domanda iniziale.....	11
8.3 Modifica per ritiro parziale.....	11
8.4 Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).....	11
8.5 Comunicazione ritiro totale della domanda.....	12
8.6 Errori palesi.....	12
9. Trasferimento degli impegni.....	12
10. Controlli di ammissibilità.....	13
11. Controlli Amministrativi.....	13
12. Controllo in loco.....	14
13. Controllo di plausibilità.....	14
14. Condizionalità.....	14



15. Controlli e sanzioni.....	15
16. Istruttoria Automatizzata.....	16
17.Modalità di pagamento.....	16
18. Acquisizione documentazione antimafia.....	16
19. Chiusura procedimento amministrativo.....	17
20. Trattamento dati personali e di pubblicità.....	17

Allegatin. 2 : B) Elenco Comuni Montani svantaggiati e parzialmente svantaggiati


C) Elenco dei prodotti e associazioni al gruppo di cultura



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'art. 31 «Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)n.73/2009 del Consiglio;
- Reg. UE n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. UE n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. UE n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. UE n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. UE 1393/2016 del 4 maggio 2016, della commissione recante modifica del regolamento delegato UE 640/2014 che integra il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. UE n.747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017(omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),(UE) n. 1306 sul finanziamento ,gestione e monitoraggio della politica agricola comune (UE), n. 1307/2013norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese della filiera



alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n.1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, è stato approvato IL Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/12/2018 C (2018) 8967, che approva la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo ;
- DGR 1056 del 19/12/2015 presa d'atto approvazione PSR 2014-2020 Regione Abruzzo ;
- DPD/92 del 17/02/2016- DPD 141 del 15/04/2016- DPD178 DEL 14/12/2016 DPD 364 del 19/09/2018 l'Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l'avvio e l'attuazione del PSR 2014/2020;
- DM MIPAFF 497 del 17 gennaio 2019;
- Istruzioni Operative AGEA n. 11 del 18/02/2019;
- Circolare AGEA prot.ACIU.2016.120 predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
- Ulteriori norme di carattere comunitario nazionale e regionale che regolano la materia.



Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- **Amministrazione procedente:** Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca-Servizio Territoriale Abruzzo Ovest;
- **Oggetto del Procedimento:** concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 Mis. 13 sottomisura 13.1;
- **Ufficio Responsabile del procedimento:** Ufficio Coordinamento e attuazione pagamenti compensativi per le aree montane e di indennità Natura 2000;
- **Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando:** Rag. Angela Maria Raglione tel. 0863-502377
- **Data di conclusione del procedimento :** 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- **Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione :** ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **Data di presentazione dell'istanza :** coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- **Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2019**



1. PREMESSA

Le presenti disposizioni attuative regolano l'applicazione della misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2019. La normativa di riferimento a cui soggiace la presente misura è quella riportata nell'allegato A) al presente Avviso Pubblico.

2. OBIETTIVI

La sottomisura 13.1.01 è finalizzata a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico e dell'erosione dei suoli; il mantenimento dell'agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'erogazione di una indennità commisurata ai maggiori costi di produzione e ai minori ricavi delle imprese agricole causati dagli svantaggi naturali e strutturali cui sono soggette, contribuirà a mantenere sul territorio montano le aziende agricole, assicurando un'integrazione del loro reddito e una maggiore sostenibilità economica.

Attraverso questa sottomisura si perseguono gli obiettivi della focus area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e si concorre anche al raggiungimento degli obiettivi trasversali ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.

3. COSA VIENE FINANZIATO

L'indennità compensativa consiste in un aiuto col quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna dei maggiori costi e dei minori ricavi derivanti dagli svantaggi che ne ostacolano la produzione agricola. L'aiuto è erogato mediante la corresponsione di un'indennità per ettaro di superficie agricola applicata sulla SAU aziendale. Il sostegno viene erogato in coerenza con i calcoli in base ad un criterio di scaglionamento decrescente dell'aiuto per classi di dimensione aziendale.

4. AMBITO TERRITORIALE

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale

5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDA AGRICOLA

L'art.17, paragrafo 2, del Reg.(UE) n.809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali (domanda grafica). La consistenza territoriale viene rappresentata dalle isole aziendali che costituiscono l'azienda. La proposta di una nuova isola aziendale, definita nella circolare AGEA 2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore de



verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie e delle domande di aiuto. Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte fra 2 o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17 paragrafo 4 del Reg.(UE)n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. 14300 del 17/02/2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il soggetto che ha indicato "uso oggettivo". La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

6.1.1 Requisiti soggettivi

I destinatari del bando sono "Agricoltori in attività nelle forme singole e associate" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali si è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 e s.m.i. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

6.1.2 Requisiti oggettivi

- Le superfici oggetto della domanda di sostegno devono essere situate nel territorio della Regione Abruzzo all'interno delle aree classificate montane art. 32 Par 1 lett. a) Reg. 1307/2013 di cui alla classificazione in vigore del periodo 2007-2013 (allegato B al presente bando);
- Le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in possesso al momento della domanda di sostegno; devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale; la conduzione delle superfici deve avere una durata tale da coprire l'anno della domanda, ovvero con titolo in scadenza al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, ad eccezione delle particelle che sul fascicolo sono state acquisite con il titolo di conduzione "usi civici" il cui periodo vincolativo può essere inferiore all'anno ma comunque ricompreso nell'intervallo che va dal 15 maggio all'11 novembre nell'anno di presentazione della domanda.
- L'attività agricola deve essere mantenuta nell'anno della domanda di sostegno; per mantenimento dell'attività agricola s'intende che nell'anno della domanda il beneficiario del premio sia titolare di una partita IVA in campo agricolo codice ATECO 01;



7. ENTITA' E INTENSITA' DEL PREMIO

L'indennità compensativa è erogata in misura della superficie condotta dal beneficiario presente nel fascicolo aziendale e richiesta a premio sotto forma di premio per ettaro di SAU. La SAU (superficie Agricola Utilizzata) rappresenta la superficie del territorio destinato ad uso agricolo; sono pertanto escluse nel conteggio della SAU superfici occupate da fabbricati, boschi, arboricoltura da legno, strade interpoderali ecc. L'importo da erogare è differenziato sulla base dei seguenti indirizzi produttivi aziendali:

- **aziende zootecniche** Sono classificate aziende zootecniche quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dalla ASL territorialmente competente della Regione e consultabile attraverso la BDN e la BDE (Banca dati degli Equidi) con un carico di bestiame minimo di 0,2 UBA per ettaro di SAU aziendale. Il mancato rispetto di 0,2 UBA per ettaro comporta il pagamento del premio nella tipologia "altre aziende";
- **altre aziende**

Il premio minimo erogabile per beneficiario è pari a 250 euro, calcolato prima di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'art. 63 del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 31.4 del Reg. UE 1305/2013 l'importo è corrisposto in misura decrescente rispetto all'ampiezza aziendale come di seguito rappresentato:

PER LE AZIENDE ZOOTECHNICHE

CLASSI DI SAU	RIMODULAZIONE	IMPORTO PER HA
Fino a 10 ha	100%	€ 160,00
Da 10 a 20 ha	50%	€ 80,00
Da 20 a 50ha	25%	€ 40,00
Oltre i 50 ha	12,5%	€ 20,00

PER LE ALTRE AZIENDE

CLASSI DI SAU	RIMODULAZIONE	IMPORTO PER HA
Fino a 10 ha	100%	€ 120,00
Da 10 a 20 ha	50%	€ 60,00
Da 20 a 50ha	25%	€ 30,00
Oltre i 50 ha	12,5%	€ 15,00

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. UE 1305/2013 non si prevedono criteri di selezione.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente bando è pari a € 7.000.000,00=



8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il beneficiario deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Con l'assistenza di un libero professionista o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione, muniti di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende;

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'OP AGEA. Ciascuna domanda presentata ai sensi del presente bando ha il valore congiunto sia di domanda di sostegno che di domanda di pagamento. Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda che prevede la firma autografa del produttore è stata introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. Tutti i soggetti autorizzati, con l'inoltro della domanda, attestano e dichiarano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è firmata. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà". La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.

8.1 Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2018 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 maggio 2019**, ai sensi dell'art. 13 del reg.809/2014;
- b) Domande di modifica: **31 maggio 2019** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) **30 settembre 2019**

Ai sensi dell'art. 13 par. 1 del reg (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine previsto del 15 maggio e quindi entro il **10/06/2019**. La presentazione tardiva della domanda comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto in caso di presentazione della domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.



8.2 Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica" della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA sul portale SIAN. Qualora vengono presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera l'ultima pervenuta. La presentazione della domanda di modifica oltre il termine del **31/05/2019** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al **10/06/2019**. Saranno dichiarate irricevibili le domande di modifica presentate oltre il termine del **10/06/2019**.

8.3 Modifica per ritiro parziale

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 è possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale, che permette di ritirare in parte la domanda iniziale. Il termine per la presentazione della domanda coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande. Saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica per ritiro parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.

8.4 Comunicazione ai sensi dell'art.4 del Reg.UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

Qualora all'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida o qualora si ritenga che alcuni dati non siano correttamente riportati a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata da una dichiarazione dove si evidenzia l'impedimento a fornire l'informazione richiesta e le cause ostative sono rese disponibili selezionando apposito elenco. Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata sono tenuti una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg.UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). La domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg.UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata e deve essere inoltrata entro il **30/09/2019**. Le dichiarazioni contenute nelle domande presentate ai sensi dell'art. 4 del Reg.UE640/201 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) vengono controllate nell'ambito dell'istruttoria al fine di riscontrare la coerenza tra le dichiarazioni motivazione dell'inconveniente e le modifiche introdotte. Nei casi in cui vengono riscontrate incoerenze la domanda viene considerata non ricevibile.



8.5 Comunicazione ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento. Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

8.6 Errori palesi

Nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere corrette a seguito della presentazione di documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

1. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il beneficiario che, nel corso del periodo annuale di impegno, trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e assuma a suo carico l'impegno di coltivazione della superficie aziendale per il restante periodo.

Il trasferimento dell'azienda comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare allo STA territorialmente competente entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'obbligo di inoltrare allo STA territorialmente competente comunicazione in cui evidenzia l'obbligo di mantenere gli impegni per la durata residua. La comunicazione dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.



2. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 75 , paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superfici e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1) aziende non selezionate a campione

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2) aziende facenti parte del campione

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

3. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi attuati secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. UE 809/2014.

L'Organismo pagatore esegue i seguenti controlli:

- a. verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- b. verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- c. verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2019;
 - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore alla superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio;
 - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN) ;
 - verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - controlli specifici previsti dalla misura;



Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione delle **VCM** (verificabilità e controllabilità della misura) ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM prot. 497 del 17 gennaio 2019. Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

4. CONTROLLI IN LOCO

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg (UE) 809/2014 la selezione del campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014. Tale controllo ha l'obiettivo di verificare:

- a. l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- b. l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- c. l'effettivo pascolamento sulle superfici dichiarate a pascolo.

5. CONTROLLO DI PLAUSIBILITA'

Per le sole aziende campione verrà effettuato il controllo di plausibilità mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale alla data del controllo in loco rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora dal confronto tra le UBA rilevate dal conteggio fisico e le UBA rilevate in BDN emerga una differenza sia essa positiva che negativa si applica lo scostamento percentuale che verrà applicato al numero di UBA utilizzate per il carico valido. In caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento dell'impegno il controllo in BDN verrà effettuato con riferimento alla situazione presente l'ultimo giorno di impegno dell'anno della domanda ovvero al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda

6. CONDIZIONALITA'

L'agricoltore che percepisce l'indennità compensativa è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità. La condizionalità che discende dal Reg. CE n. 1306/2013, rappresenta la baseline per la presente misura. Gli impegni relativi ai criteri di gestione obbligatori (c.d. CGO) e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (c.d. BCAA) sono disciplinati, a livello nazionale, dal DM n. 497 del 17 gennaio 2019. Gli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai fini del regime di condizionalità sono quelli approvati con la DGR relativa all'anno di riferimento della domanda. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premi. Il controllo sul rispetto della condizionalità è di competenza dell'OP AGEA che rende disponibili gli esiti di tali controlli tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.



7. CONTROLLI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.


Al riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda ;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014:

ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	0% - 3% e al massimo 2HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art. 19 bis par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	0% - 3% e >2ha oppure > 3%	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno 1.5 volte la differenza constatata (art. 19 bis par.1 Reg. (UE) 640/2014-Reg.UE 2016/13393, art. 1 punto 7), con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa se nessuna sanzione per sovradichiarazione è stata mai irrogata al beneficiario per la stessa misura(art. 19 bis, par. 2 Reg.(UE) 640/2014- Reg. UE 2016/1393 art. 1 punto 7

Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19 par.1 e 2 e dell'art. 19 bis par.1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno di accertamento, in conformità all'art. 57 del Reg. (UE) 1306/2013, il saldo restante è azzerato.



8. ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Le domande di pagamento vengono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale mediante una procedura di istruttoria automatizzata dall'organismo pagatore (AGEA) con il riscontro delle **ICO** (Impegni Criteri e Obblighi) attraverso il sistema **VCM** (verifica e controllabilità delle misure), che ne determina l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni. Le domande escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, vengono rese disponibili alla Regione. Gli STA territorialmente competenti provvedono, laddove è possibile, alla risoluzione delle anomalie

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avviene:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

I pagamenti agli aventi titolo sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

10. ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA) istituita dall'art.96 del Dlgs n. 159/2011 e s.m.ei. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati previo accreditamento al relativo sistema informatico delle Prefetture. La convenzione redatta tra la B.D.N.A e l'O.P. Agea non ancora sottoscritta dalle parti, prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta dell'informazione antimafia. In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la richiesta alla Prefettura con conseguente impossibilità per l'O.P. di procedere alla liquidazione degli aiuti. In attesa della sottoscrizione della convenzione tra B.D.N.A. e l'OP Agea, in via transitoria la richiesta viene effettuata dalla Regione sulla base delle dichiarazioni sostitutive disponibili sul SIAN. Il certificato non è richiesto per gli Enti Pubblici. Si riporta il prospetto riepilogativo dei criteri adottati per la verifica della presenza di idonea certificazione antimafia ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari:

Soglia (in euro)	Informativa antimafia
Sotto a 5.000	Nessun obbligo
Oltre 25.000	Sempre
Tra 5.000 e 25.000	Obbligatoria per le domande presentate dopo il 31/12/2018, prorogata al 31/12/2019 dalla Legge 132 del 1° dicembre 2018



